

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Studi e documenti di diritto comparato e straniero

a cura di E. GINEVRA, V. DE STASIO e M. MAZZA

2

PETER AGSTNER

FRANCESCO BORDIGA

LEGGE SULLE SOCIETÀ PER AZIONI
DELLA REPUBBLICA FEDERALE
TEDESCA



GIUFFRÈ EDITORE

Sezione non inclusa

LA LEGGE AZIONARIA TEDESCA CINQUANTA ANNI DOPO

di *Giuseppe B. Portale* (*)

SOMMARIO: 1. Dall'*Aktiengesetz* del 1937 alla legge azionaria del 1965. – 2. Gli sviluppi dell'*Aktiengesetz* 1965: i principali interventi legislativi. – 3. Dubbi, riflessioni sul «*Realtyp*» della AG, proposte. – 4. «*Realtypem*» e interesse sociale nel moderno diritto azionario tedesco. – 5. L'utilità della traduzione di un testo normativo.

1. *Dall'Aktiengesetz del 1937 alla legge azionaria del 1965.*

La legge azionaria tedesca del 6 settembre 1965 – entrata in vigore l'1 gennaio 1966 – si avvia a celebrare i suoi 50 anni di vita (per una sintetica, ma completa illustrazione del testo originario in lingua italiana, v. Siebel; per un diffuso esame, nella stessa lingua, del contenuto della legge nella versione attuale: cfr. KINDLER): un vero e proprio giubileo per quella che è stata definita la più longeva delle leggi speciali sulle società per azioni (nel senso di corpo normativo decodificato: Kropff, al quale si deve – essendo stato all'epoca *Regierungsdirektor* [Direttore governativo] –, un'accurata ricostruzione ed esposizione dei lavori preparatori della legge). Essa è subentrata all'*Aktiengesetz* del 1937, che parte della dottrina e degli operatori – tenuto conto anche del prevedibile futuro sovrapporsi del diritto

(*) Professore emerito di Diritto Commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

comunitario –, non erano contrari a mantenere in vigore, depurata da quei principi che erano reputati il portato di una scelta politica dipendente dal particolare momento storico in cui quest'ultima era stata elaborata. Ed infatti, si riconosceva che la legge del 1937 non era rimasta insensibile all'ideologia del nazionalsocialismo. Espressione di questa venivano soprattutto ritenuti: a) il *Führerprinzip*; b) il depotenziamento dell'assemblea («Entmachtung der Hauptversammlung»), indicato come una conseguenza del detto principio (inteso in senso ampio); c) la sottrazione alla competenza dell'assemblea dell'approvazione del bilancio (KROPFF; KINDLER).

a) Il *Führerprinzip* comportava, da un lato, che all'interno del *Vorstand* (consiglio di gestione), il presidente poteva assumere decisioni anche in contrasto con quelle degli altri componenti; dall'altro, che il *Vorstand* doveva gestire la società (non solo nell'interesse degli azionisti, ma nel dubbio) nell'interesse del popolo e dello Stato («wie der allgemeine Nutzen von Volk und Reich es fordern»: § 70 *AktG* 1937).

b) Il depotenziamento dell'assemblea è stato più volte additato nella forte posizione attribuita – nell'organizzazione della società per azioni – al *Vorstand*: ciò valeva, in primo luogo, per la sua responsabilità in ordine alla gestione della società. Per cui veniva chiesto di annullare detta «Entmachtung der Hauptversammlung» ed il correlato affievolimento dei diritti dell'azionista («Entrechtung des Aktionärs»: «l'assemblea [doveva] ritornare ad essere l'organo sovrano della società»). Si controbiettava, però, che la situazione rispondeva alla «realtà giuridica». In questo – si opponeva – l'*AktG* 1937 si avvicinava al «board-System» americano: e, d'altro canto, l'assemblea conservava poteri importanti nelle materie ad essa riservate, come ad esempio le operazioni sul capitale. E nel successivo prosieguo il dibattito sui poteri del «Vorstand» non veniva più ripreso.

c) Nel contesto, giocava anche un particolare ruolo la circostanza, appunto, che la legge azionaria del 1937 aveva pure sottratto all'assemblea (per attribuirli all'*Aufsichtsrat* = consiglio di sorveglianza) l'approvazione del bilancio di esercizio: in questo modo – si di-

ceva – gli azionisti erano stati privati di un «Urrecht» (un diritto originario). Ma anche siffatta questione sarebbe stata col tempo superata, sottolineando i maggiori poteri che venivano riservati agli azionisti circa la destinazione dell'utile.

Segnalato che – secondo gli scrittori tedeschi – la depurazione del diritto azionario dalle ideologie del nazionalsocialismo ha avuto scarsa influenza, e tralasciando di censire i vari momenti e i vari atti in cui si sono sostanzianti i lavori preparatori dell'*Aktiengesetz* 1965 (cfr. ampiamente e dettagliatamente: KROPFF), va detto, in primo luogo, che il successo di questa legge va attribuito – oltre che al Ministro della Giustizia (*Bundesminister der Justiz*) tedesco: NEUMAIER, il quale (come lo stesso Governo) assegnava alla riforma lo scopo della promozione e del sostegno del mercato finanziario (nel lessico tedesco, *Kapitalmarkt*: letteralmente, mercato dei capitali), come pure quello della larga diffusione del possesso azionario (così le *Dichiarazioni programmatiche del Governo* all'inizio della terza Legislatura: 29 marzo 1957) –, alla partecipazione ai lavori di due grossi esperti di diritto azionario: GEBLER e WILHELM (entrambi autori, peraltro, di commentari dell'*Aktiengesetz* 1937). Ma va anche rimarcato che a quel successo ha molto contribuito pure il tempo lasciato trascorrere tra l'approvazione del *Regierungsentwurf* (=Progetto governativo: 6 giugno 1960) e la sua trasformazione in legge (6 settembre 1965), in modo da poter tenere conto di tutti i suggerimenti e le critiche al Progetto dell'accademia, degli operatori giuridici e degli ambienti economici.

2. *Gli sviluppi dell'Aktiengesetz 1965: i principali interventi legislativi.*

La legge azionaria del 1965 non è stata, finora, oggetto di ampie riforme, come è accaduto, ad esempio, in Italia con la riforma del 2003 delle società di capitali e delle società cooperative. Essa, piuttosto, ha subito numerosi interventi su singoli punti (spesso in funzione dell'armonizzazione europea) e, per di più – a parte la legge sulla c.d. *paritätische Mitbestimmung* («Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer»=*MitbestG*) del 1976, concernente le società per azioni e le società a responsabilità limitata con più di 2000 dipendenti –, almeno fino ad una certa data, non di particolare rilevanza, non potendosi considerare tali nemmeno le leggi attuative delle Direttive comunitarie: le prime delle quali (v., ad esempio la prima sulla pubblicità, la seconda sul capitale sociale e la terza sulla fusione attuate, rispettivamente, nel 1969, 1978, 1982) erano fortemente ispirate dal diritto tedesco (sugli sviluppi, a partire dal 1965, v. l'importante contributo di HABERSACK *u.* SCHÜRNBRAND, tenuto qui presente; ma v., anche, RAISER *u.* VEIL, § 2 8-9; KINDLER).

Limitando il discorso agli interventi legislativi maggiormente significativi, è possibile dire che la svolta inizia (HABERSACK *u.* SCHÜRNBRAND) con la legge sulla piccola società per azioni e sulla *Deregulierung* del diritto azionario (*Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts*) del 1994. Con essa – a parte l'introduzione della «piccola società per azioni» (con capitale di € 50.000), la quale non viene “misurata” né con il fatturato, né con l'attivo di bilancio e nemmeno con il numero dei dipendenti, ma con la «conoscibilità della cerchia dei soci» (*mit überschaubarem Gesellschafterkreis*) – inizia a delinearsi la distinzione tra società quotate e società non quotate (dette anche «private»), con la conseguente «crescita» di un *Sonderrecht* (diritto speciale) con riguardo alle prime; mentre le società «lontane» dalla borsa («börsenferne»), e cioè «private», per essere rese attrattive, vengono esonerate da quelle formalità che si giustificano per una «große Publikums-AG» (si ammette, ad esempio, la possibilità della convocazione dell'assemblea per lettera raccomandata).

La distinzione tra le società per azioni quotate e quelle non quotate si accentua con il *KonTraG* («Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich»). Con questa legge (1998) – anche se molte regole da essa stabilite concernono la *governance* (consiglio di sorveglianza e revisione dei conti) –, vengono introdotte norme dirette a soddisfare esigenze dei mercati internazionali: il *Leitmotiv* del Termine estratto capitolo

LA LEGGE TEDESCA DEL 1965 SULLE SOCIETÀ PER AZIONI (*)

di *Ulf R. Siebel* (**)

SOMMARIO: Premessa. – a. Disposizioni generali. – b. L'organo amministrativo (*Vorstand*). – c. Consiglio di sorveglianza (*Aufsichtsrat*). – d. Assemblea generale. – e. Rendiconto (*Rechnungslegung*) ed impiego degli utili. – f. Modifiche dell'atto costitutivo. – g. Disciplina delle imprese collegate. – h. Fusione, trasferimento del patrimonio e trasformazione. – i. Disposizioni penali.

Premessa.

Il 1° gennaio 1966 è entrata in vigore, con la relativa legge di introduzione, la nuova legge tedesca del 6 settembre 1965 sulle società per azioni, pubblicata nel *Bundesgesetzblatt* l'11 settembre 1965, I, p. 1089 ss.

Per quanto riguarda i suoi precedenti storici immediati, occorre accennare che già subito dopo la costituzione della Repubblica federale tedesca si manifestava la tendenza ad una riforma del diritto a-

(*) Il testo che segue riproduce l'introduzione pubblicata con la traduzione italiana dell'*AktG* del 1965 ad opera del Prof. Berardino Libonati (Milano, Giuffrè, 1971). La scelta di ripubblicare lo scritto si giustifica, per un verso, perché esso fornisce una panoramica d'insieme dell'*AktG* in larga parte ancora attuale, per l'altro, con il fine di evidenziare, nel confronto con l'introduzione (odierna) di G.B. Portale, l'evoluzione subita dalla legge azionaria tedesca nei suoi cinquant'anni di vita.

(**) Avvocato in Francoforte sul Meno.

zionario. Si osservava, infatti, che la legge azionaria del 1937 era stata emanata sotto il regime nazista e che non rispondeva più al nuovo assetto e alle nuove strutture dell'economia, specie in materia di raggruppamenti di imprese. Si replicava che quella legge aveva dato in pratica buoni risultati e che, in realtà, conteneva ben poche norme di ispirazione nazista, in quanto i suoi principi informatori risalivano al progetto di riforma del 1930; d'altra parte, l'emanazione di una nuova legge sulle società per azioni avrebbe complicato, anziché semplificare, il prescritto ed auspicato coordinamento del diritto azionario degli stati della CEE. Comunque sia, nel 1952 appariva già una prima memoria sulla riforma del diritto azionario, presentata dal gruppo di studio delle associazioni per la protezione dei titoli, alla quale ne seguivano altre. Il 7 ottobre 1958 veniva pubblicato un progetto elaborato dal Ministero della Giustizia ed il 13 giugno 1960 il progetto governativo di una nuova legge sulle società per azioni. Sulla base dei lavori delle commissioni parlamentari competenti si apportavano a quest'ultimo progetto varie modifiche, finché la legge fu matura per la promulgazione. Essa era stata preceduta dalla legge del 23 dicembre 1959 (*Bundesgesetzblatt*, 1959, I, p. 789) sull'aumento di capitale con fondi sociali e sul conto profitti e perdite, e da una corrispondente modifica delle norme tributarie: la c.d. piccola riforma del diritto azionario.

La nuova legge sulle società per azioni conta 410 paragrafi, contro i 304 della legge del 1937; mentre la legge di introduzione consta di 46 paragrafi contro i 32 della precedente.

La concezione fondamentale della società per azioni è rimasta immutata. L'aspirazione verso la creazione di una disciplina unitaria dell'impresa, valevole per tutti i tipi di grandi imprese, non è stata realizzata.

È degno di rilievo che il legislatore non abbia abbandonato il principio dell'azione con valore nominale. Sul punto si era sviluppato nella letteratura specializzata un ampio dibattito connesso alla proposta di introdurre l'azione senza valore nominale (azione di quota) (cfr. fra gli altri, COING, KRONSTEIN, *Die nennwertlose Aktie als Re-*

chtsproblem, Frankfurt, 1959; JAHR, STÜTZEL, *Aktien ohne Nennbetrag*, Frankfurt, 1963; SIEBEL, *Für und wider die Quotenaktie*, in *ZfgH*, 1954, p. 92; *Die Quotenaktie pro und contra*, *ibidem*, 1959, *Heft* 10). Si è discusso anche sull'opportunità di modificare il sistema delle quotazioni in borsa delle azioni, facendo delle quotazioni a pezzo, anziché in percentuale del valore nominale. Ma si tratta di una questione che non doveva essere regolata dal diritto azionario.

Sono di particolare importanza il rafforzamento dei diritti degli azionisti, specialmente di quelli di minoranza, e l'ampliamento degli obblighi di pubblicità. In riferimento a questi ultimi si è fatto presente, in diversi modi, che la regolamentazione della pubblicità è propriamente un problema di disciplina della borsa, che è rimasta immutata (cfr. *Das Frankfurter Publizitätsgespräch*, Frankfurt, 1962).

In complesso la legge del 1965 appare ben riuscita; rimante tuttavia da vedere se darà buoni risultati anche nella pratica. È da sperare, in ogni caso, come altri ha giustamente notato, che in un prossimo futuro non si abbiano ulteriori modifiche, anche se nella riforma non hanno trovato o non hanno potuto trovare realizzazione alcune aspettative.

a. *Disposizioni generali.*

L'ammontare minimo del capitale sociale è stato fissato in 100.000 DM (§ 7) e il valore nominale minimo dell'azione in 50 DM, contro i precedenti 100 (§ 8). L'azione al portatore, in conformità alla prassi tedesca, costituisce ancora la regola (§ 24); si è abbandonato, in tal modo, il tentativo del legislatore alleato di dare maggiore diffusione alle azioni nominative, secondo la prassi anglo-americana. Come per l'innanzi, è vietata l'emissione di azioni per somme inferiori al valore nominale (§ 9). Sono ammesse le azioni privilegiate: si tratta precisamente, come avveniva finora, di azioni privilegiate senza diritto di voto. L'emissione di azioni a voto plurimo, che già in passato era stata ostacolata, è ammessa soltanto con la autorizzazione dell'autorità preposta agli uffici economici del *Land* «in quanto ciò

sia necessario per la tutela degli interessi economici collettivi» (§ 12). Sono state ampliate le disposizioni che prevedevano la possibilità di introdurre con clausola statutaria limiti massimi in ordine all'esercizio del diritto di voto (§ 134 legge 1965 e § 114, I, legge azionaria 1937).

Sostanzialmente immutate sono rimaste le norme sulla costituzione della società per azioni; è stata solo eliminata la forma di costituzione per pubblica sottoscrizione, giacché non corrispondeva ad alcuna esigenza pratica. Sono state modificate le disposizioni concernenti il primo consiglio di sorveglianza (§§ 30, 31), del quale non possono far parte prestatori di lavoro. Inoltre, in futuro, i soci fondatori dovranno nominare i revisori dei conti per il primo anno di esercizio (§ 30).

Nell'atto costitutivo l'oggetto sociale deve essere indicato in modo più dettagliato: occorre specificare «il tipo di prodotti e merci che saranno oggetto della produzione e dello scambio dell'impresa industriale o commerciale» (§ 23, III, 2).

b. *L'organo amministrativo* (Vorstand).

Come per la legge azionaria finora vigente, gli amministratori sono gli unici organi responsabili per la direzione e gestione della s.p.a. (§ 76 ss.). Fortunatamente non è stata più riprodotta la norma del § 70 della legge del 1937, secondo la quale gli amministratori dovevano dirigere la s.p.a. «come esige il bene dell'azienda, del suo personale, nonché l'interesse comune del popolo e dello Stato»; norma questa che poteva dar luogo a disparità di pareri sul significato da attribuirle. D'altronde, che gli amministratori, come tutti gli imprenditori, debbano tener conto dell'interesse dei prestatori di lavoro e dell'interesse generale, è affermazione ovvia risultante pure da altro contesto. Nuova è la disposizione, secondo cui le s.p.a. con un capitale sociale di oltre 3.000.000 di DM devono avere almeno due amministratori, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente (§ 76, II). *Ex novo* è stato introdotto anche il principio collegiale: è

Termine estratto capitolo

NOTA SUI CRITERI DI TRADUZIONE

La traduzione della legge sulle società per azioni della Repubblica federale tedesca (*AktG*) ha presentato una serie di rilevanti criticità: *per un verso*, relative alla scelta, con riguardo alla medesima espressione in lingua tedesca, fra una pluralità di diverse possibili traduzioni, tutte astrattamente corrette, ma non equivalenti sul piano stilistico o sotto il profilo della loro capacità di rendere comprensibile al *lettore italiano* il significato sostanziale delle norme tradotte; *per l'altro*, originate dalle peculiarità del diritto azionario tedesco, che conosce istituti ignoti al sistema italiano e non traducibili con espressioni che rappresentino perfettamente il loro contenuto semantico, dovendosi, pertanto, ricorrere, in questi casi, a formule che scontano una certa, inevitabile dose di approssimazione (nelle nostre intenzioni, quanto più possibile contenuta).

Nel tentare di risolvere tali criticità, si è tenuto conto dell'esistenza di due autorevoli, anche se risalenti, traduzioni in lingua italiana dell'*AktG* del 1965: una ad opera del Prof. Berardino Libonati (Milano, Giuffrè, 1971) ed una edita nel contesto della *Ricerca sulle società commerciali*, pubblicata nel 1968 dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati, a cura del Servizio Studi, Legislazione e Inchieste Parlamentari (1). Soprattutto la prima opera ha costituito un importante punto di riferimento, anche se – va sottolineato – in molti casi sono apparse più opportune opzioni di traduzione diverse

(1) Si segnala la recente pubblicazione di una traduzione dell'*AktG* in lingua spagnola: J. M. EMBID IRUJO, *Ley alemana de sociedades anónimas*, Madrid, 2010.

da quelle adottate nell'autorevole precedente. In ogni caso, entrambe dette traduzioni riguardano il testo originario della legge tedesca (come si presentava al momento della sua entrata in vigore: 1° gennaio 1965) e non coprono i numerosi interventi del legislatore che lo hanno ampiamente modificato e che, a quanto consta, vengono per la prima volta tradotte in maniera organica (le leggi di modifica all'*AktG* 1965 sono elencate a p. 63 ss.). Al riguardo, va segnalato che è attualmente all'esame del *Bundestag* un progetto di legge presentato dal governo federale (*Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aktiengesetzes-Aktienrechtsnovelle 2012*) volto alla modifica di alcuni paragrafi dell'*AktG* principalmente in materia di azioni privilegiate e di obbligazioni convertibili: ancorché non sia affatto sicura la sua approvazione (o la sua approvazione nella attuale versione) da parte del parlamento federale, è sembrato comunque opportuno per completezza predisporne una traduzione (v. a p. 514 ss.).

Sempre in via preliminare va aggiunto che la suddivisione del lavoro fra i due diversi autori (i §§ 1-116 e 291-410 sono da attribuire a Francesco Bordiga; i §§ 117-290 sono da attribuire a Peter Agstner) ha imposto la duplice esigenza di assicurare l'uniformità delle scelte di traduzione sul piano tecnico e, al contempo, di lasciare ad ogni autore un'autonomia di giudizio (con la relativa, personale responsabilità) sulle opzioni di taglio puramente stilistico.

Il compromesso fra le due, in parte opposte, esigenze (uniformità tecnica e autonomia stilistica) è stato trovato nella seguente soluzione: *da un lato*, ci siamo imposti – attraverso un costante confronto – di raggiungere un comune accordo sulla traduzione degli istituti particolari del diritto azionario tedesco che non conoscono un gemello identico nel diritto italiano, in modo da evitare confusioni nel lettore e da consentire una visione di sistema; *dall'altro lato*, con riguardo alle scelte che involgono il piano “estetico”, abbiamo lasciato la decisione al gusto di ciascuno, assumendo una soluzione comune unicamente nei casi (sui quali si tornerà immediatamente) in cui si è ritenuto che la diversità delle espressioni utilizzate avrebbe potuto

incidere sulla comprensione del significato, anche sistematico, delle norme o sulla loro interpretazione.

Più in particolare, occorre precisare che, con riferimento agli istituti giuridici “particolari” dell’*AktG* [ci si riferisce, ad esempio, alla co-gestione dei rappresentanti dei lavoratori nel governo societario delle *Aktiengesellschaften* (*Mitbestimmung*), all’autorizzazione giudiziale all’iscrizione nel registro di commercio della delibera assembleare impugnata (*Freigabeverfahren*), al procedimento giudiziale di determinazione del valore della partecipazione sociale (*Spruchverfahren*)], si è proceduto, oltre ad utilizzare la stessa terminologia in tutta la traduzione, a redigere un apposito glossario che precede la traduzione (v. il *Glossario degli istituti particolari del diritto azionario tedesco* a p. 45 ss.), nel quale viene fornita una sintetica definizione dei detti istituti, nel tentativo di consentire al lettore (nei limiti del contesto di un’opera di traduzione) una comprensione – non semplicemente formale, ma pure – sostanziale del testo di legge (come direbbero in Germania, una *sinngemäße Auslegung*). A questo fine, nel testo della traduzione, i termini tedeschi e italiani relativi agli istituti particolari del diritto societario tedesco che trovano una spiegazione nel Glossario sono segnalati in grassetto.

Venendo alle altre criticità di traduzione risolte in modo uniforme, occorre precisare che alcune espressioni hanno presentato unicamente il problema di scegliere *una* delle possibili traduzioni letterali delle stesse, nella consapevolezza che il ricorso a traduzioni alternative non avrebbe inciso sul significato delle norme tradotte: in questi casi si è trattato, cioè, di una mera opera di omogeneizzazione del testo [è questo il caso, ad esempio, di: *geringste Ausgabebetrag* tradotto con “valore di emissione minimo (delle azioni)”; *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* tradotto con “Istituto federale di vigilanza sui servizi finanziari”; *Zwischenscheine* tradotto con “certificati provvisori”; *Deckungsmasse* tradotto con “fondo di copertura”].

In diverse occasioni, invece, la scelta di traduzione ha richiesto una maggiore meditazione, al fine di individuare soluzioni che evitas-

sero equivoci nella lettura del testo tradotto ovvero che agevolassero al lettore italiano la comprensione della legge tedesca. Di queste ultime espressioni si dà conto nel seguito, unicamente con riguardo a quelle più rilevanti.

Al proposito, vanno ricordate, anzitutto, le espressioni, assai ricorrenti, *sinngemäß* e *entsprechend*. Si tratta di “avverbi di modo” presenti perlopiù in norme che contengono un rinvio ad altre e che indicano, per l'appunto, il modo in cui la norma richiamata deve trovare applicazione nel contesto di riferimento. La prima espressione (*sinngemäß*) è stata tradotta con “in quanto compatibile”; si è rinunciato, per contro, a tradurre la seconda espressione (*entsprechend*), in quanto essa costituisce un mero rafforzamento del rinvio, la cui traduzione in lingua italiana (“in modo equivalente”) si presentava del tutto pleonastica.

Si deve, poi, evidenziare il termine *Hauptversammlung*. In questo caso, anche se la traduzione letterale sarebbe “assemblea principale”, si è deciso di adottare l'espressione “assemblea dei soci”, data l'assoluta identità fra quest'ultimo istituto del diritto azionario italiano e quello in esame. La stessa prospettiva si è seguita nella traduzione del termine *Aktienregister*: si è optato per “registro degli azionisti” – anziché, più letteralmente, “registro delle azioni” – per la vicinanza (se non identità) dell'*Aktienregister* con il nostro libro soci.

Occorre segnalare, di converso, che la “vicinanza” al lettore italiano dei termini utilizzati nel tradurre istituti stranieri può comportare, in alcuni casi, un certo margine di imprecisione, dovendosi sempre tenere presente, nella lettura del testo di legge tradotto, delle particolarità del sistema straniero. Al riguardo, si può ricordare l'espressione *Geschäftsleiter*, che è stata tradotta con il termine “amministratore”: termine che, nella terminologia italiana tradizionale, è utilizzato per indicare il componente dell'organo di gestione ma, nel contesto del sistema tedesco di *corporate governance*, è da riferire anche ai membri dell'organo di controllo. Il concetto di amministrazione in ambiente tedesco, infatti, è oggi concepito come composto dalla gestione (esecutiva) e dal controllo sulla stessa (esercitato

Termine estratto capitolo

GLOSSARIO DEGLI ISTITUTI PARTICOLARI DEL DIRITTO
AZIONARIO TEDESCO

Anstellungsvertrag/Contratto di impiego.- I componenti del *Vorstand* sono legati alla società per il tramite di due rapporti giuridici fondati su due atti distinti: il primo, *Bestellung* (la nomina da parte del consiglio di sorveglianza), regolato dalle norme dell'*Aktiengesetz*, in forza del quale si instaura il rapporto organico (e cioè: il soggetto nominato diventa parte dell'organo), con la conseguenza di rendere riferibili alla società gli atti compiuti dal soggetto nominato; il secondo, *Anstellungsvertrag* (il contratto di impiego), regolato dalle norme del codice civile (*BGB*: di regola si tratta di contratto di lavoro ai sensi dei §§ 611, 675 *BGB*), che instaura un rapporto di natura obbligatoria (*schuldrechtlicher Vertrag*), in forza del quale, da una parte, il membro del consiglio di gestione si obbliga verso la società all'esercizio della funzione gestoria nell'interesse di quest'ultima, dall'altro, la società si obbliga verso il gestore a corrispondere la remunerazione prevista all'atto di nomina. In deroga alla regola generale in tema di rappresentanza della società (§ 78 *Abs.* 1 *S.* 1 *AktG*: «il consiglio di gestione ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della società»), il contratto di impiego dei membri del consiglio di gestione viene sottoscritto dal consiglio di sorveglianza in rappresentanza della società (§ 112 *Abs.* 1). La differenza più rilevante fra i due rapporti in discorso (quello organico, nascente dalla nomina, quello obbligatorio, che trova fonte nel contratto di impiego) si riscontra nel regime della risoluzione del rapporto per volontà della società prima della scadenza del termine (ai sensi del § 84 *Abs.*

1 *S. 1 AktG*: «i componenti del consiglio di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza per un massimo di cinque anni»). In particolare, sia il rapporto organico sia il contratto di impiego *non* possono essere risolti *ad nutum*, ma è richiesta, *per l'efficacia della revoca*, la ricorrenza di determinate condizioni. A differenza del diritto italiano (che prevede la revocabilità *ad nutum* degli amministratori da parte dell'assemblea: art. 2383, comma 2, c.c., il cui testo è replicato in tema di sistema dualistico dall'art. 2409-*novies*, comma 5°, c.c.), i membri del consiglio di gestione possono essere revocati solo in presenza di un “grave motivo” (*wichtiger Grund*: § 84 *AktG*), che ricorre, secondo una formula comune nella letteratura tedesca, in tutti i casi in cui, considerate le circostanze del caso concreto, *non* risulta ragionevole per la società (sotto il profilo del perseguimento dell'interesse sociale) la continuazione del rapporto con un determinato consiglio di gestione (o di un suo singolo componente) fino alla scadenza del termine di incarico. Il “grave motivo” di revoca può dunque prescindere da inadempimenti imputabili del revocato, ma dipendere da ragioni oggettive legate all'interesse della società. Per contro, il contratto di impiego può essere risolto anticipatamente, mediante un atto *ad hoc* distinto dalla revoca, con la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento (*Kündigungsgrund*), che di regola sussiste in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto stesso. La mancanza di un “grave motivo” di revoca comporta la reintegrazione del revocato nel rapporto organico, la mancanza di un *Kündigungsgrund* fa nascere in capo al licenziato un diritto al risarcimento del danno.

Besserungsscheine/Certificati di miglioramento.- Al verificarsi di una situazione di crisi i creditori della società, al fine di consentire a quest'ultima di continuare l'esercizio dell'attività d'impresa, possono rinunciare ai propri crediti, in tutto o in parte, in cambio dell'emissione di certificati di miglioramento, i quali prevedono la reviviscenza dei crediti in caso di successivo superamento della situazione di crisi (risultante, ad esempio, dalla realizzazione di utili d'esercizio o dall'incremento del patrimonio netto).

Betriebsrat/Consiglio aziendale.- Si tratta di organo rappresentativo dei lavoratori che non fa parte dell'organizzazione corporativa della società ma costituisce un istituto centrale della disciplina (di natura giuslavoristica) delle relazioni industriali. Il *Betriebsrat* si occupa, in particolare, di preservare gli interessi dei lavoratori con riferimento alle decisioni del *Vorstand* attinenti alle condizioni di lavoro ovvero al trattamento dei lavoratori, occupandosi, ad esempio: di garantire la parità di trattamento tra lavoratori uomini e lavoratori donne, l'integrazione di determinate categorie di lavoratori considerati soggetti deboli (come i portatori di handicap), l'osservanza della normativa in materia di sicurezza del lavoro o di tutela dell'ambiente, etc. Al riguardo, va rilevato, per evitare confusioni, che le competenze riservate al consiglio aziendale (e la stessa funzione dell'organo in esame) sono da tenersi nettamente distinte dalle competenze dei lavoratori (che incidono, invece, sulla struttura organizzativa delle società azionarie tedesche) in ordine alla nomina del consiglio di sorveglianza stabilite dalle leggi sulla cogestione (*Mitbestimmung*), sulla quale si rinvia alla relativa voce. La disciplina della composizione, del funzionamento e delle competenze del consiglio aziendale è contenuta nella legge sull'ordinamento aziendale (*Betriebsverfassungsgesetz* del 15 gennaio 1972, BGBl. I S. 13). In linea generale, i consigli aziendali vengono nominati nelle imprese con almeno cinque lavoratori aventi diritto di voto, di cui tre legittimati all'assunzione della carica (§ 1); la nomina del consiglio aziendale non è obbligatoria per legge, pur potendo nominare tale organo anche in caso di volontà contraria espressa dalla maggioranza dei lavoratori. Legittimati attivi al voto sono tutti i lavoratori che abbiano raggiunto la maggiore età (§ 7), mentre legittimati passivi sono tutti i lavoratori di maggiore età che da almeno sei mesi svolgano le proprie mansioni presso l'impresa (§ 8). Il numero dei componenti del consiglio aziendale varia in ragione del numero complessivo dei lavoratori (§ 9). Quando all'interno della stessa impresa si hanno più consigli aziendali si forma un *Gesamtbetriebsrat* (consiglio aziendale generale), mentre in presenza di un

gruppo societario si forma un *Konzernbetriebsrat* (consiglio aziendale di gruppo).

Eingliederung/Integrazione.- Si tratta della forma più intensa di integrazione giuridica ed economica fra due società prevista nell'*AktG* (gli altri tipi di integrazione sono rappresentati dagli *Unternehmensverträge*, descritti nella relativa voce di Glossario). Ai sensi dei §§ 319 ss. *AktG*, con l'integrazione una società per azioni viene, per l'appunto, integrata nella sfera giuridica di un'altra società per azioni avente sede nel territorio tedesco che sia titolare di almeno il 95% del capitale della prima. La società integrata conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale verso l'esterno (non viene meno la sua personalità giuridica) – e questo la differenzia dalla fusione per integrazione (*Verschmelzung* la cui disciplina è contenuta in una legge speciale del 28 ottobre 1994: l'*Umwandlungsgesetz* - *UmwG*) –, tuttavia perde, nei rapporti con la società integrante (*Hauptgesellschaft*), ogni autonomia: per un verso, essa è soggetta ad un potere di direttiva vincolante (*Weisungsrecht*) da parte della società integrante (§ 323 *AktG*); per l'altro, la società principale risponde solidalmente, verso i creditori della società integrata, delle obbligazioni di quest'ultima società sorte prima e dopo l'integrazione (§ 322 *Abs. 1 AktG*), nonché è tenuta a coprire le perdite della integrata che superino il capitale e le riserve (§ 324 *Abs. 3 AktG*). Dal punto di vista economico la società integrata costituisce, pertanto, un ramo d'azienda della società integrante sortendo, sotto quest'angolo visuale, lo stesso risultato di una fusione. L'integrazione richiede l'approvazione da parte di entrambe le assemblee delle società coinvolte: nell'assemblea della società integrante è richiesta un'approvazione da parte dei tre quarti del capitale rappresentato in sede di deliberazione; per la società integrata è prevista, invece, una speciale disciplina in ordine all'informazione assembleare operante unicamente nel caso in cui la società integrante non sia titolare di tutto il capitale dell'integrata (la decisione è comunque assunta a maggioranza semplice). In quest'ultimo caso è previsto che gli azionisti di minoranza della integrata, a

Termine estratto capitolo propria partecipazione in

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI DI MODIFICA ALL'AKTIENGESETZ DEL 6 SETTEMBRE 1965

Legge o Regolamento di modifica	Data	Fonte
Aktiengesetz (AktG)	6.9.1965	BGBI I 19651089

Entrata in vigore della modifica: 1.1.1966

Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (EGOWiG)	24.5.1968	BGBI I 1968, 503
---	-----------	------------------

405 Abs 4,

406 (Aufhebung)

Entrata in vigore della modifica: 1.10.1968

Erstes Gesetz zur Reform des Strafrechts (1. StrRG)	25.6.1969	BGBI I 1969, 645
---	-----------	------------------

399 Abs 1,

403 Abs 1,

400 Abs 1,

403 Abs 2 S 1,

401 Abs 1,

404 Abs 1,

401 Abs 2,

404 Abs 2 S 1

402 Abs 1,

Entrata in vigore della modifica: 1.4.1970

Gesetz zur Durchführung der Ersten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts (EGGesRRLDG)	15.8.1969	BGBI I 1969, 1146
--	-----------	-------------------

23 Abs 3 Nr 5 und 6 (Aufhebung),

42 Abs 4 S 1,

23 Abs 4 (Einfügung),

44 Abs 1 S 3,

23 Abs 4 (Umnumerierung),

44 Abs 2 S 2,

37 Abs 2 (Einfügung),

80,

37 Abs 2 (Umnumerierung),

81 Abs 1,

37 Abs 3 (Umnumerierung),

81 Abs 2,

37 Abs 4 (Umnumerierung),

181 Abs 1 S 2 (Einfügung),

39 Abs 1 S 2 (Einfügung),

181 Abs 1 S 2 (Umnumerierung),

39 Abs 2,

206 S 2,

40 Abs 1 Nr 1,

248 Abs 2 (Einfügung),

250 Abs 3 S 1,
251 Abs 3,
262 Abs 1 Nr 4,
262 Abs 1 Nr 5 (Einfügung),
263 S 2,
266 Abs 1 S 1,
266 Abs 1 S 2 (Aufhebung),
268 Abs 4 (Einfügung),
274 Abs 2,
274 Abs 4 S 2 (Einfügung),

275 Abs 1 S 1,
275 Abs 4 S 1,
276,
281 Abs 1,
282 S 2 (Aufhebung),
282 S 2 (Einfügung),
289 Abs 2,
353 Abs 4,
353 Abs 7 Nr 1

Entrata in vigore della modifica: 1.9.1969

Publizitätsgesetz (PublG)	15.8.1969	BGBI I 1969, 1189
---------------------------	-----------	-------------------

407 Abs 1 S 2

Entrata in vigore della modifica: 1.1.1975

Gesetz zur Ergänzung der handelsrechtlichen Vorschriften über die Änderung der Unternehmensform (UFormErgG)	15.8.1969	BGBI I 1969, 1171
---	-----------	-------------------

Achter Abschnitt (Buch 4;Teil 3) (Einfügung),
Achter Abschnitt (Buch 4;Teil 3) (§ 396) (Umnummerierung),
Sechster Abschnitt (Buch 4;Teil 3) (Einfügung),
Sechster Abschnitt (Buch 4;Teil 3) (§§ 386bis 388) (Umnummerierung),
Siebenter Abschnitt (Buch 4; Teil 3) (Einfügung),
Siebenter Abschnitt (Buch 4;Teil 3) (§§ 389 bis 392) (Umnummerierung),
147 Abs 3 S 3 (Einfügung),
147 Abs 3 S 3-8 (Umnummerierung),
147 Abs 4 S 2, 385a (Einfügung),
385b-385q (Einfügung),

Entrata in vigore della modifica: 20.8.1969

Beurkundungsgesetz (BeurkG)	28.8.1969	BGBI I 1969, 1513
-----------------------------	-----------	-------------------

23 Abs 1 S 1, 2,
30 Abs 1 S 2,
130 Abs 1 S 1,
130 Abs 2,
130 Abs 4 S 1,
142 Abs 2 S 3,
147 Abs 1 S 3,
163 Abs 2 S 5,
235 Abs 1 S 3,
258 Abs 2 S 5,
280 Abs 1 S 1, 3,
341 Abs 1 S 1,
346 Abs 5,
355 Abs 3 S 3,
357 Abs 3 S 3,
362 Abs 2 S 5,
369 Abs 6 S 4,
376 Abs 4 S 2,
384 Abs 2 S 3, Abs 5 S 2,
389 Abs 2 S 2

Entrata in vigore della modifica: 1.1.1970

Gesetz zur Änderung des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenGÄndG 1973)	9.10.1973	BGBI I 1973, 1451
--	-----------	-------------------

385m Abs 1,

385q

Entrata in vigore della modifica: 1.1.1974

Einführungsgesetz zum Strafgesetz (EGStGB)	2.3.1974	BGBI I 1974, 469 (1975 I 1916) (1976 I 507)
--	----------	--

399 Abs 1,

404 Abs 1,

400,

404 Abs 2 S 1 Halbs 1-2, Abs 3 S 2

400 Nr 3,

(Aufhebung),

401 Abs 1-2

407 (Überschr),

402 Abs 1,

407 Abs 1 S 1 Halbs 1,

403 Abs 1,

Abs 2 S 1,

403 Abs 2 S 1-2 (Aufhebung),

407 Abs 1 S 2

Entrata in vigore della modifica: 1.1.1975

Mitbestimmungsgesetz (MitbestG)	4.5.1976	BGBI I 1976, 1153
---------------------------------	----------	-------------------

84 Abs 4,

104 Abs 3 Nr 1,

95 S 5,

104 Abs 4 S 4,

96 Abs 1,

119 Abs 1 Nr 1,

98 Abs 2 S 1 Nr 4-8 (Einfügung),

124 Abs 3 S 2,

98 Abs 2 S 2 (Einfügung),

124 Abs 3 S 4 (Einfügung),

100 Abs 3,

250 Abs 1 Nr 2,

101 Abs 1 S 1-2,

250 Abs 2,

101 Abs 2 S 5 (Einfügung),

250 Abs 3 S 1,

101 Abs 3 S 2,

251 Abs 2 S 2,

103 Abs 4,

251 Abs 2 S 3,

104 Abs 1 S 3 Nr 1-5 (Einfügung),

252 Abs 1,

104 Abs 1 S 4 (Einfügung),

265 Abs 6 S 1,

104 Abs 1 S 4 (Umnummerierung),

265 Abs 6 S 2 (Aufhebung)

104 Abs 3,

Entrata in vigore della modifica: 1.7.1976

Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO)	14.12.1976	BGBI I 1976, 3341 (1977 I 667)
---	------------	-----------------------------------

157 Abs 4 S 1 Nr 2

Entrata in vigore della modifica: 1.1.1977

Gesetz zur Durchführung der Zweiten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts (GesREGRL2DG)	13.12.1978	BGBI I 1978, 1959
--	------------	-------------------

23 Abs 2,

24,

23 Abs 3 Nr 4,

26 Abs 1,

23 Abs 3 Nr 5 und 6 (Einfügung),

27 Abs 1 S 2 (Einfügung),

27 Abs 2 (Einfügung),
27 Abs 2 (Umnummerierung),
27 Abs 3,
27 Abs 3 (Umnummerierung),
27 Abs 4 (Umnummerierung),
34 Abs 2 S 2 (Einfügung),
36 Abs 2 S 2 (Aufhebung),
36a (Einfügung),
37 Abs 1 S 1,
52 Abs 10, 53a (Einfügung),
56,
57 Abs 3 (Aufhebung),
62 Abs 1 S 2,
62 Abs 1 S 3 (Aufhebung),
71,
71a-e (Einfügung),
150a (Einfügung),
151 Abs 1 Passivseite Abschn II Nr
2v(Einfügung),
151 Abs 1 Passivseite Abschn II Nr 2
(Umnummerierung),
157 Abs 1 Nr 30 Buchst b (Einfü-
gung),
157 Abs 1 Nr 30 Buchst b (Umnume-
rierung),
157 Abs 1 Nr 31 Buchst b (Einfü-
gung),
157 Abs 1 Nr 31 Buchst b (Umnume-
rierung),
160 Abs 3 Nr 2,

Entrata in vigore della modifica: 1.7.1979

183 Abs 1 S 1,
183 Abs 3 (Einfügung),
184 Abs 1 S 2 (Einfügung),
184 Abs 3 (Aufhebung),
186 Abs 1 S 2,
186 Abs 4 S 2 (Einfügung),
188 Abs 2 S 1,
188 Abs 4 (Aufhebung),
188 Abs 5 (Umnummerierung),
188 Abs 6 (Umnummerierung),
190 S 1,
194 Abs 4 (Einfügung),
195 Abs 2 Nr 1,
195 Abs 3 (Aufhebung),
195 Abs 4 (Umnummerierung),
196 S 1,
205 Abs 3 (Einfügung),
205 Abs 3 (Umnummerierung),
205 Abs 4 (Umnummerierung),
206 S 2,
221 Abs 2 (Einfügung),
221 Abs 2 (Umnummerierung),
221 Abs 3(Umnummerierung),
237 Abs 2 S 2 (Einfügung),
237 Abs 2 S 2 (Umnummerierung),
281 Abs 3 (Aufhebung),
343 Abs 1 S 1 Halbs 2 (Einfügung),
405 Abs 1 Nr 3-4 (Einfügung),
405 Abs 1 Nr 4 (Umnummerierung),
407 Abs 1

Gesetz zur Änderung des Gesetzes betref-
fend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung und anderer handelsrechtlicher
Vorschriften (GmbHGuaÄndG)

4.7.1980

BGBI I 1980, 836

35 Abs 1 (Einfügung),
35 Abs 1 (Umnummerierung),
35 Abs 2 (Umnummerierung),
37 Abs 2 (Einfügung),
37 Abs 2(Umnummerierung),
37 Abs 3 (Umnummerierung),
37 Abs 4 (Umnummerierung),
37 Abs 5(Umnummerierung),
76 Abs 3 S 2 und 3 (Einfügung),
81 Abs 3 (Einfügung),

81 Abs 3 (Umnummerierung),
265 Abs 2 S 2 (Einfügung),
265 Abs 2 S 2 (Umnummerierung),
266 Abs 3 (Einfügung),
266 Abs 3 (Umnummerierung),
266 Abs 4 (Umnummerierung),
369 Abs 6 S 2,
399 Abs 1 Nr 4-6 (Einfügung),
400 Abs 2 (Einfügung)

Termine estratto capitolo

AKTIENGESETZ VOM 6. SEPTEMBER 1965

Inhaltsübersicht	§§
<i>Erstes Buch. Aktiengesellschaft</i>	1-277
Erster Teil. Allgemeine Vorschriften	1-22
Zweiter Teil. Gründung der Gesellschaft	23-53
Dritter Teil. Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter . .	53a-75
Viertel Teil. Verfassung der Aktiengesellschaft	76-149
Erster Abschnitt. Vorstand.	76-94
Zweiter 2. Abschnitt. Aufsichtsrat.	95-116
Dritter Abschnitt. Benutzung des Einflusses auf die Gesellschaft	117
Vierter Abschnitt. Hauptversammlung	118-149
Erster Unterabschnitt. Rechte der Hauptversammlung	118-120
Zweiter Unterabschnitt. Einberufung der Hauptversammlung.	121-128
Dritter Unterabschnitt. Verhandlungsniederschrift. Auskunftsrecht	129-132
Vierter Unterabschnitt. Stimmrecht	133-137
Fünfter Unterabschnitt. Sonderbeschluss	138
Sechster Unterabschnitt. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	139-141
Siebenter Unterabschnitt. Sonderprüfung. Geltendmachung von Ersat- zansprüchen	142-149
Fünfter Teil. Rechnungslegung. Gewinnverwendung	150-178
Erster Abschnitt. Jahresabschluss und Lagebericht.	150-161
Zweiter Abschnitt. Prüfung des Jahresabschlusses	162-171
Erster Unterabschnitt. Prüfung durch Abschlußprüfer	<i>aufgehoben</i>
Zweiter Unterabschnitt. Prüfung durch den Aufsichtsrat	170-171
Dritter Abschnitt. Feststellung des Jahresabschlusses. Gewinnverwendung	172-176
Erster Unterabschnitt. Feststellung des Jahresabschlusses	172-173
Zweiter Unterabschnitt. Gewinnverwendung	174
Dritter Unterabschnitt. Ordentliche Hauptversammlung	175-176
Vierter Abschnitt. Bekanntmachung des Jahresabschlusses	<i>aufgehoben</i>
Sechster Teil. Satzungsänderungen. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung	179-240
Erster Abschnitt. Satzungsänderung	179-181
Zweiter Abschnitt. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung	182-221
Erster Unterabschnitt. Kapitalerhöhung gegen Einlagen	182-191
Zweiter Unterabschnitt. Bedingte Kapitalerhöhung	192-201

LEGGE SULLE SOCIETÀ PER AZIONI DEL 6 SETTEMBRE 1965

Indice	§§
<i>Libro Primo. Società per azioni.</i>	1-277
Parte Prima. Disposizioni generali.	1-22
Parte Seconda. Costituzione della società.	23-53
Parte terza. Rapporti giuridici fra società e soci.	53a-75
Parte quarta. Organizzazione della società per azioni.	76-149
Capo primo. Il consiglio di gestione.	76-94
Capo secondo Consiglio di sorveglianza.	95-116
Capo terzo. Sfruttamento dell'influenza sulla società.	117
Capo quarto. Assemblea dei soci.	118-149
Sezione prima. Diritti dell'assemblea dei soci.	118-120
Sezione seconda. Convocazione dell'assemblea dei soci.	121-128
Sezione terza. Verbale della riunione assembleare. Diritto di informazione	129-132
Sezione quarta. Diritto di voto.	133-137
Sezione quinta. Deliberazione speciale.	138
Sezione sesta. Azioni privilegiate senza diritto di voto.	139-141
Sezione settima. Revisione speciale. Esercizio delle azioni di risarcimento	142-149
 Parte Quinta. Rendicontazione. Impiego degli utili.	 150-178
Capo primo. Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione.	150-161
Capo secondo. Controllo del bilancio di esercizio.	162-171
Sezione prima. Controllo da parte dei revisori dei conti.	<i>abrogato</i>
Sezione seconda. Controllo da parte del consiglio di sorveglianza.	170-171
Capo terzo. Approvazione del bilancio di esercizio. Impiego degli utili	172-176
Sezione prima. Approvazione del bilancio di esercizio.	172-173
Sezione seconda. Impiego degli utili.	174
Sezione terza. Assemblea ordinaria dei soci.	175-176
Capo quarto. Pubblicazione del bilancio di esercizio.	<i>abrogato</i>
Parte Sesta. Modificazioni dell'atto costitutivo. Provvedimenti relativi all'aumento e alla riduzione di capitale.	179-240
Capo primo. Modificazioni dell'atto costitutivo.	179-181
Capo secondo. Provvedimenti relativi all'aumento di capitale.	182-221
Sezione prima. Aumento di capitale mediante conferimenti	182-191
Sezione seconda. Aumento condizionato di capitale.	192-201

Dritter Unterabschnitt. Genehmigtes Kapital	202-206
Vierter Unterabschnitt. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	207-220
Fünfter Unterabschnitt. Wandelschuldverschreibungen. Gewinnschuldverschreibungen	221
Dritter Abschnitt. Maßnahmen der Kapitalherabsetzung	222-240
Erster Unterabschnitt. Ordentliche Kapitalherabsetzung	222-228
Zweiter Unterabschnitt. Vereinfachte Kapitalherabsetzung	229-236
Dritter Unterabschnitt. Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien. Ausnahme für Stückaktien	237-239
Vierter Unterabschnitt. Ausweis der Kapitalherabsetzung	240
Siebenter Teil. Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen und des festgestellten Jahresabschlusses. Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung	241-261
Erster Abschnitt. Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen	241-255
Erster Unterabschnitt. Allgemeines	241-249
Zweiter Unterabschnitt. Nichtigkeit bestimmter Hauptversammlungsbeschlüsse	250-255
Zweiter Abschnitt. Nichtigkeit des festgestellten Jahresabschlusses	256-257
Dritter Abschnitt. Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung ..	258-261a
Achter Teil. Auflösung und Nichtigkeitsklärung der Gesellschaft	262-277
Erster Abschnitt. Auflösung	262-274
Erster Unterabschnitt. Auflösungsgründe und Anmeldung	262-263
Zweiter Unterabschnitt. Abwicklung	264-274
Zweiter Abschnitt. Nichtigkeitsklärung der Gesellschaft	275-277
<i>Zweites Buch.</i> Kommanditgesellschaft auf Aktien	278-290
<i>Drittes Buch.</i> Verbundene Unternehmen	291-338
Erster Teil. Unternehmensverträge	291-307
Erster Abschnitt. Arten von Unternehmensverträgen	291-292
Zweiter Abschnitt. Abschluß, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen	293-299
Dritter Abschnitt. Sicherung der Gesellschaft und Gläubiger	300-303
Vierter Abschnitt. Sicherung der außenstehende Aktionäre bei Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen	304-307
Zweiter Teil. Leitungsmacht und Verantwortlichkeit bei Abhängigkeit von Unternehmen	308-318
Erster Abschnitt. Leitungsmacht und Verantwortlichkeit bei Bestehen eines Beherrschungsvertrag	308-310
Zweiter Abschnitt. Verantwortlichkeit bei Fehlen eines Beherrschungsvertrag	311-318
Dritter Teil. Eingegliederte Gesellschaften	319-327
Vierter Teil. Ausschluss von Minderheitsaktionären	327a-327f
Fünfter Teil. Wechselseitig beteiligte Unternehmen	328
Sechster Teil. Rechnungslegung im Konzern	<i>aufgehoben</i>
<i>Viertes Buch.</i> Sonder-, Straf-, und Schlußvorschriften	394-410
Erster Teil. Sondervorschriften bei Beteiligung von Gebietskörperschaften	394-395
Zweiter Teil. Gerichtliche Auflösung	396-398
Dritter Teil. Straf- und Bußgeldvorschriften. Schlußvorschriften	399-410

Sezione terza. Capitale autorizzato.	202-206
Sezione quarta. Aumento di capitale sociale mediante impiego di risorse sociali.	207-220
Sezione quinta. Obbligazioni convertibili. Obbligazioni con partecipazione agli utili.	221
Capo terzo. Provvedimenti relativi alla riduzione di capitale.	222-240
Sezione prima. Riduzione ordinaria del capitale sociale.	222-228
Sezione seconda. Riduzione semplificata del capitale sociale.	229-236
Sezione terza. Riduzione del capitale sociale mediante ritiro di azioni. Eccezione per le azioni senza indicazione del valore nominale.	237-239
Sezione quarta. Indicazione contabile della riduzione di capitale.	240
Parte Settima. Nullità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del bilancio di esercizio approvato. Revisione speciale a causa di sottovalutazioni non ammesse.	241-261
Capo primo. Nullità delle deliberazioni assembleari.	241-255
Sezione prima. Disposizioni generali.	241-249
Sezione seconda. Nullità di determinate deliberazioni assembleari.	250-255
Capo secondo. Nullità del bilancio di esercizio approvato.	256-257
Capo terzo. Revisione speciale a causa di sottovalutazioni non ammesse.	258-261a
Parte Ottava. Scioglimento e nullità della società.	262-277
Capo primo. Scioglimento.	262-274
Sezione prima. Cause di scioglimento e richiesta d'iscrizione.	262-263
Sezione seconda. Liquidazione.	264-274
Capo secondo. Dichiarazione di nullità della società.	275-277
<i>Libro secondo. Società in accomandita per azioni.</i>	278-290
<i>Libro terzo. Imprese collegate.</i>	291-338
Parte prima. Contratti di impresa.	291-307
Capo primo. Tipi di contratti di impresa.	291-292
Capo secondo. Conclusione, modificazione e scioglimento dei contratti di impresa.	293-299
Capo terzo. Garanzie per la società e per i creditori.	300-303
Capo quarto. Garanzie per gli azionisti non partecipanti al contratto di dominio e al contratto di trasferimento degli utili.	304-307
Parte seconda. Potere di gestione e responsabilità nel caso di imprese in condizione di dipendenza.	308-318
Capo primo. Potere di gestione e responsabilità nel vigore di un contratto di dominio.	308-310
Capo secondo. Responsabilità in mancanza di un contratto di dominio.	311-318
Parte terza. Società incorporate.	319-327
Parte quarta. Esclusione degli azionisti di minoranza.	327a-327f
Parte quinta. Imprese a partecipazione reciproca.	328
Parte sesta. Rendiconto nei gruppi.	<i>abrogato</i>
<i>Libro quarto. Disposizioni speciali, penali e finali.</i>	394-410
Parte prima. Disposizioni speciali in caso di partecipazione di enti locali.	394-395
Parte seconda. Scioglimento giudiziale.	396-398
Parte terza. Disposizioni penali.	399-410

ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES AKTIENGESETZES
(AKTIENRECHTSNOVELLE 2012)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Aktiengesetzes

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Aktien lauten auf Namen. Sie können auf den Inhaber lauten, wenn

1. die Gesellschaft börsennotiert ist oder

2. der Anspruch auf Einzelverbriefung gemäß Absatz 5 ausgeschlossen ist. In diesem Fall muss die Sammelurkunde bei einer Wertpapiersammelbank im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 des Depotgesetzes oder bei einem ausländischen Verwahrer, der die Voraussetzungen des § 5 Absatz 4 Satz 1 des Depotgesetzes erfüllt, hinterlegt werden. Solange die Sammelurkunde nicht hinterlegt ist, ist § 67 entsprechend anzuwenden.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Sie müssen“ durch die Wörter „Die Aktien müssen“ ersetzt.

2. § 24 wird aufgehoben.

3. § 25 Satz 2 wird aufgehoben.

4. § 67 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „unabhängig von einer Verbriefung“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „Der Inhaber“ durch die Wörter „Der Aktionär“ ersetzt.

5. In § 90 Absatz 5 Satz 3 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.

6. § 121 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.

b) In Absatz 4a werden die Wörter „und die Einberufung“ durch die Wörter „oder die die Einberufung“ ersetzt und wird die Angabe „und 3“ gestrichen.

PROGETTO DI UNA LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE SULLE SOCIETÀ PER AZIONI (NOVELLA DELLA LEGGE AZIONARIA 2012)

Il Parlamento federale ha deliberato la seguente legge:

Articolo 1

Modifiche della legge sulle società per azioni

La legge sulle società per azioni del 6 settembre 1965 (G.U. I p. 1089), come da ultimo modificata dall'articolo ... della legge del ... (G.U. I p. ...), viene modificata come segue:

1. Il § 10 viene modificato come segue:

a) Il comma 1 viene formulato come segue:

“(1) Le azioni sono nominative. Esse possono essere al portatore, se

1. la società è quotata in borsa o

2. il diritto alla rappresentazione cartolare ai sensi del comma 5 è stato escluso. In questo caso il certificato azionario multiplo deve essere depositato presso una società di gestione accentrata di valori mobiliari ai sensi del § 1 comma 3 periodo 1 della legge sul deposito dei valori mobiliari o presso un depositario straniero, il quale soddisfa i requisiti del § 5 comma 4 periodo 1 della legge sul deposito dei valori mobiliari. Sino a quando il certificato azionario multiplo non viene depositato, si applica il § 67”.

b) Al comma 2 periodo 1 le parole “esse devono” sono sostituite dalle parole “le azioni devono”.

2. Il § 24 viene abrogato.

3. Il § 25 periodo 2 viene abrogato.

4. Il § 67 comma 1 viene modificato come segue:

a) Al periodo 1 dopo la parola “sono” si aggiungono le parole “a prescindere da una rappresentazione cartolare”.

b) Al periodo 2 le parole “Il titolare” sono sostituite dalle parole “l'azionista”.

5. Al § 90 comma 5 periodo 3 le parole “comma 1 periodo 2” sono sostituite dalle parole “comma 1 periodo 3”.

6. Il § 121 viene modificato come segue:

a) Il comma 4 periodo 3 viene abrogato.

b) Al comma 4a le parole “e [non abbiano spedito] l'avviso di convocazione” sono sostituite dalle parole “o che [non abbiano spedito] l'avviso di convocazione” e si cancella l'indicazione “e 3”.

7. § 122 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.“

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Gerichts halten.“

8. In § 123 Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter „des Satzes 2“ gestrichen.

9. In § 124 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „ , und ob die Hauptversammlung an Wahlvorschläge gebunden ist“ durch die Wörter „; ist die Hauptversammlung an Wahlvorschläge gebunden, so ist auch dies anzugeben“ ersetzt.

10. In § 127 Satz 3 wird die Angabe „§ 124 Abs. 3 Satz 3“ durch die Wörter „§ 124 Absatz 3 Satz 4“ ersetzt.

11. In § 130 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „Grundkapitals“ die Wörter „am eingetragenen Grundkapital“ eingefügt.

12. § 131 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte.“

13. § 139 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „nachzuzahlenden“ wird gestrichen.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Nachzahlung des Vorzugs kann vorgesehen werden.“

14. § 140 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Ist die Nachzahlung des Vorzugs nicht vorgesehen und wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt, so haben die Vorzugsaktionäre das Stimmrecht, bis der Vorzug in einem Jahr vollständig gezahlt ist. Ist die Nachzahlung des Vorzugs vorgesehen und wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht

7. Il § 122 viene modificato come segue:

a) Il comma 1 periodo 3 è sostituito dai seguenti periodi:

“I richiedenti devono dimostrare che sono titolari delle azioni da almeno 90 giorni prima della data di ricevimento della richiesta e che possiedono le azioni sino alla decisione del consiglio di gestione sulla richiesta. Si applica il § 121 comma 7”.

b) Al comma 3 si aggiunge il seguente periodo:

“I richiedenti devono dimostrare che possiedono le azioni sino alla decisione del tribunale”.

8. Al § 123 comma 2 periodo 5 si cancellano le parole “al periodo 2”.

9. Al § 124 comma 2 periodo 1 le parole “, o se l’assemblea dei soci è vincolata a proposte di nomina” sono sostituite dalle parole “; se l’assemblea dei soci è vincolata a proposte di nomina, anche ciò deve essere indicato”.

10. Al § 127 periodo 3 l’indicazione “al § 124 comma 3 periodo 3” è sostituita dalle parole “al § 124 comma 3 periodo 4”.

11. Al § 130 comma 2 periodo 2 numero 2 dopo la parola “capitale sociale” si aggiungono le parole “[in rapporto] al capitale sociale iscritto”.

12. Il § 131 comma 1 periodo 3 viene formulato come segue:

“Se una società si avvale delle agevolazioni di cui al § 266 comma 1 periodo 3, § 276 o § 288 del codice di commercio, ogni azionista può pretendere che gli venga presentato, nell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, il bilancio di esercizio nella forma in cui sarebbe stato redatto se le suddette disposizioni non avessero trovato applicazione”.

13. Il § 139 comma 1 viene modificato come segue:

a) La parola “arretrati” viene cancellata.

b) La seguente frase viene aggiunta:

“Il pagamento del dividendo privilegiato arretrato può essere previsto”.

14. Il § 140 comma 2 viene formulato come segue:

“(2) Se il pagamento del dividendo privilegiato arretrato non è previsto e il dividendo privilegiato non è stato pagato o non è stato interamente pagato in un anno, gli azionisti privilegiati hanno il diritto di voto sino a quando l’arretrato non viene interamente pagato in un anno. Se il pagamento del dividendo privilegiato arretrato è previsto, il diritto di voto non è limitato”.

Termine estratto capitolo